

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5039 del 14/12/2016
Oggetto	Ditta SALUMIFICIO PIANELLESE S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2/11/2016 N. 4225 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE SALUMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI NIBBIANO (PC), VIA DEL SANTUARIO N. 38. RETTIFICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5173 del 14/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**DITTA SALUMIFICIO PIANELLESE S.R.L. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2/11/2016 N. 4225 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE SALUMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI NIBBIANO (PC), VIA DEL SANTUARIO N. 38. RETTIFICA.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 4225 del 2/11/2016, con cui è stato disposto di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta SALUMIFICIO PIANELLESE S.R.L. per l'attività di "produzione salumi" svolta nello stabilimento in oggetto. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

**ATTESO** che nel testo dell'atto, per un errore informatico di impaginazione, non risultano leggibili le unità di misura relative ai limiti prescritti per le emissioni E1, E2, E4;

**RITENUTO**, sulla base di quanto sopra esposto, di dover disporre in via di autotutela, la rettifica dell'atto autorizzativo Det. Dir. n. 4225/2016 sostituendo al punto 2. della parte dispositiva, le tabelle riportanti i limiti di emissione relativi a E1, E2 ed E4, fermo quant'altro ivi previsto e disposto;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di rettificare** la Determinazione Dirigenziale n. 4225 del 2/11/2016 sostituendo al punto 2. della parte dispositiva del provvedimento le tabelle riportanti i limiti di emissione relativi a E1, E2 ed E4 con le seguenti:

#### **EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI CALORE RIELLO RS38 KW 349**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	12	h/g
Altezza minima	8	m
Durata giorni anno	220	g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

#### **EMISSIONE N. E3 GENERATORE DI CALORE NAVAL KW 175**

Portata massima	500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	12	h/g
Altezza minima	8	m
Durata giorni anno	220	g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

#### **EMISSIONE N. E4 FORNO PER AFFUMICATURA SALUMI**

Durata massima	12	h/g
Altezza minima	10	m
Durata giorni anno	220	g/a

2. **di dare atto:**

- che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 4225 del 2/11/2016, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta fissata al 15/11/2031 (15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP);
- che il presente provvedimento non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- il presente provvedimento verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**